

STUDIO LEGALE

Avv. Stefano Ascione

Avv. Valentina Freilone

Via San Martino n. 2 – 14100 Asti

Via Carlo Alberto n. 59 – 14049 Nizza M.to

Tel 0141/593229 – Fax 0141/592395

Pec stefano.ascione@ordineavvocatiasti.eu

TRIBUNALE DI ASTI

- Sezione Civile e Fallimentare -

* * *

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ai sensi degli artt. 14 ter e ss. legge 3/2012

nell'interesse di

FERRARIS Alessio, c.f. FRRLSS70D29A479H, nato ad Asti (AT) il 29.04.1970 e residente in Asti (AT), Piazza Cattedrale 12, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Stefano Ascione, C.F. SCNSFN84S09E514F, PEC stefano.ascione@ordineavvocatiasti.eu e Valentina Freilone, C.F. VNTFRL84T41A479Q PEC valentina.freilone@ordineavvocati.eu del Foro di Asti e, ai fini della presente procedura, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Asti, Via San Martino n. 2, in forza di procura rilasciata in calce.

- - -

I difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e/o notifica all'indirizzo PEC stefano.ascione@ordineavvocatiasti.eu o via fax al numero 0141/593229.

- Ricorrente -

PREMESSO CHE

1. L'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a) della legge 3/2012 e s.m.i., ossia *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite*;
2. L'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del RD. 16 marzo 1942, n. 267;
3. Sussistono gli ulteriori presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della L. 3/2012 letto in combinato disposto con gli artt. 14-ter e 14-quinques della stessa legge, in quanto il ricorrente (i) non ha mai aderito, né fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedura di



sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012. Lo stesso, inoltre (ii) non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012, (iii) ha fornito idonea documentazione e collaborazione tale da consentire di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, (iv) non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla ammissione alla procedura.

4. Il Sig. Ferraris, al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla L. 3/2012, si è rivolto all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'ODECEC di Asti per richiedere la nomina di un professionista che svolgesse le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento; l'Organismo ha quindi dato avvio al procedimento n. 45/2021 nominando quale Gestore della crisi l'Avv. Gabriele Viassone del Foro di Asti (**doc. 1 e doc. 2**).
5. A seguito del primo incontro e di successive integrazioni, è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed a redigere la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter, comma 3, L. 3/2012 (**docc. 3, 4, 5 e 6**).
6. Con relazione del 21.06.2022, che si allega alla presente e di cui, per comodità espositiva, si mutua la numerazione documentale, il Gestore nominato ha espresso parere positivo (**All. G**).

RILEVATO CHE

Breve antefatto

- 1) Con ricorso del 04.07.2022, R.G. 03/2022, l'Esponente ha depositato analoga domanda chiedendo di poter accedere alla procedura di cui all'art. 14-ter della l. 03/2012 (**doc. 51**);
- 2) Con decreto del 06.07.2022, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di dichiarare l'inammissibilità diretta di tale ricorso rilevando che: i) mancavano gli estratti conto degli ultimi 5 anni; ii) non vi era documentazione relativa alla compagna convivente del Sig. Ferraris; iii) non vi era documentazione sufficiente volta a giustificare le spese mensili da affrontare, iv) non vi era modo di verificare compiutamente, rispetto agli ultimi anni, la presenza o meno di atti dispositivi ai danni dei creditori (**doc. 52**);

Pertanto, ad integrazione del precedente ricorso e con l'intenzione di voler fornire chiara ed esaustiva ricostruzione dei fatti nonché, in ogni caso, rimanendo a completa disposizione in ragione di ogni ulteriore chiarimento o documento ritenuto necessario, si ripropone la domanda con le seguenti precisazioni (che, per comodità, verranno anche richiamate in corso di atto):

- i) *Estratti conto e movimenti degli ultimi cinque anni*: come disposto dal Tribunale e ad integrazione di quanto richiesto dall'art. 14-ter, comma 2, si depositano gli estratti conto degli ultimi cinque anni e l'estratto della carta prepagata aggiornato al 13.07.2022 contenente tutte le operazioni



pregresse possibile come consentito dall'Istituto di credito di riferimento (**docc. 44-bis, 45-bis e 46-bis**);

- ii) *Condizioni reddituali e patrimoniali della compagna convivente*: la procedura ha natura personale e, pertanto, non è possibile trattare e depositare dati e documenti riservati relativi a soggetti terzi. La compagna convivente del Sig. Ferraris, con cui vi è solo un legame affettivo senza, pertanto, alcun vincolo giuridico, ormai da anni ripartisce con il ricorrente le spese di vita consentendo così al medesimo di poter abbattere i costi da sostenere di cui si dirà meglio infra;
- iii) *Spese mensili da sostenere*: sul punto si richiama il doc. 48 già depositato da cui si possono ricavare tutti i costi relativi all'abitazione, tra cui, il canone, gli oneri condominiali (comprensivi anche di gas domestico, riscaldamento ecc.), le bollette del servizio elettrico, l'assicurazione e le imposte (TARI). Inoltre, come disposto dal Tribunale e ad integrazione di quanto richiesto dall'art. 14-ter, comma 2, si depositano le ultime bollette relative al servizio elettrico e la documentazione relativa al motociclo in proprietà (**doc. 48-bis e 48-ter**).
- iv) *Sull'assenza di atti dispositivi ai danni dei creditori*: come da documentazione versata in atti, il Ricorrente ha negli scorsi anni cercato di mantenersi grazie a collaborazioni coordinate continuative. Solo da ultimo, a fronte della sottoscrizione di un contratto di più ampia durata e della conseguente maggiore stabilità e sicurezza di vita, è stato possibile impostare e proporre la presente azione. Come da dichiarazione datoriale che si produce, le suddette mansioni hanno richiesto e richiedono al lavoratore di viaggiare, sia in Italia che, talvolta, all'estero (paesi limitrofi all'Italia) con conseguente riconoscimento di rimborso in sede di cedolino. Si producono, a tal riguardo, anche i cedolini degli ultimi anni (**doc. 50**). Il ricorrente, per gestire le spese di viaggio (acquisto biglietti, pagamento soggiorni ecc..) utilizza la carta prepagata di cui è stato prodotto estratto (la stessa viene ricaricata dal c/c e poi utilizzata per pagare gli oneri di viaggio). Le movimentazioni rilevate e richiamate dal Tribunale nel decreto del 06.07.22 attengono a tali rapporti.

L'Esponente, nel caso in cui il Tribunale ritenesse necessari ulteriori chiarimenti, chiede rispettosamente fin da ora concedersi termine per poter precisare ed integrare quanto necessario.

1. Le cause dell'indebitamento e la situazione attuale

1.1 L'origine del sovraindebitamento.

Il Sig. Alessio Ferraris è stato socio e membro del CdA, [REDACTED]
[REDACTED] c.f. [REDACTED] fino alla data del 15.09.2016 La stessa era stata



costituita nel 2004 ed aveva ad oggetto l'attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso di articoli idro-sanitari e correlati (docc. da 24 a 31).

Onde comprendere la situazione attuale di sovraindebitamento dell'istante, appare quindi necessario ripercorrere brevemente le vicende sociali.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ferraris Alessio

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ferraris Alessio –

[REDACTED]

c.f. FRRLSS70D29A479H, nato ad Asti (AT) il 29.04.1970;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

La Società si era avvalsa, sin dalla costituzione, delle prestazioni professionali e di consulenza dello Studio del [REDACTED]. Dopo la costituzione della Società, lo [REDACTED] aveva svolto l'attività di depositario dei libri sociali e di consulente full-service della Società (occupandosi, ad esempio, della compilazione della dichiarazione Iva, della tenuta dei libri sociali, di ogni adempimento fiscale ecc..) con rapporto continuativo dalla data di costituzione sino alla presentazione dell'istanza di concordato (2014).

Nel 2007 lo [REDACTED] aveva inoltre riferito alla Società che -in base alla normativa vigente- era necessario provvedere alla nomina del Collegio Sindacale rendendosi disponibile, a tal riguardo, a gestire ogni incombente. Tuttavia, a seguito della consegna dei libri sociali utili ai fini dell'avvio delle procedure concorsuali (2014), sono emerse gravi irregolarità imputabili ai Consulenti esterni ed ai



Sindaci che, come si dirà nel proseguo, hanno dato origine ad appendici penali con, seppur minime, ripercussioni anche ai danni dell'esponente.

L'attività sociale aveva avuto inizio il [REDACTED] con sede principale in [REDACTED] e due sedi locali secondarie, la prima sita in [REDACTED] e la seconda in A [REDACTED].

7. L'attività in [REDACTED] è cessata (al fine di contenere i costi) nel primo semestre dell'anno 2013.

L'attività commerciale consisteva nel (i) commercio all'ingrosso ed al dettaglio ed in forma elettronica di materiali e macchinari idrosanitari, termici, per impianti, arredo bagno ed affini e (ii) nelle forniture di "materiale industriale" (ad esempio tubazioni, valvolame, strumentazione, articoli per la pneumatica ed impianti a vapore ecc...) quali componenti di impianti industriali più articolati e specializzati.

L'attività all'ingrosso sub (ii) era dedicata a rilevanti imprese di costruzione, a piccole imprese (idraulici ed impiantisti) ed ad Enti Pubblici, l'attività al dettaglio sub (i) era invece riservata a singoli privati che si rivolgevano alla società per l'acquisto di minuteria o singoli arredi bagno.

L'attività sub (i) era caratterizzata da notevolissima concorrenza, assai agguerrita sia nella politica dei prezzi che nelle dilazioni di pagamento oltre che nel servizio di consulenza che veniva svolta a favore del cliente sia all'ingrosso e sia al dettaglio (nelle vicinanze delle sedi, più catene commerciali specializzate nello stesso settore idrotermosanitario avevano aperto punti vendita).

Per confrontarsi con tale concorrenza, la Società aveva quindi dovuto assumere numerosi dipendenti (con una media, nel periodo 2008/2013, di circa trenta unità) e si era anche dovuta dotare di un magazzino molto vasto per poter soddisfare immediatamente le richieste della clientela che, notoriamente, non dispone di un proprio magazzino e che cerca celerità di servizio.

L'attività all'ingrosso sub (ii) era caratterizzata -data la specializzazione- da una minor concorrenza ma da un particolare ed oneroso impegno, soprattutto per quanto concerneva l'aspetto della consulenza prodromica alla fornitura.

In tale contesto si era quindi reso necessario ricorrere al sistema bancario onde poter reperire risorse e liquidità per finanziare l'attività sociale; tutti i soci, tra cui l'esponente, avevano pertanto dovuto prestare più garanzie personali a tutela della continuità aziendale.

Le garanzie prestate dai soci erano tuttavia giustificate sia dall'attività sociale, al tempo potenzialmente idonea al rientro del debito, che dal patrimonio della società proprietaria dell'immobile ove veniva svolta l'attività. A latere, infatti, era anche coinvolta la [REDACTED] proprietaria dell'immobile ove era esercitata l'attività sociale, di proprietà dei genitori del Sig. Ferraris. Tale immobile aveva un valore rilevante, anche al netto delle ipoteche iscritte, e, in un primo momento, si era proprio fatto affidamento sullo stesso sia per garantire le obbligazioni che, in seguito, per tentare di saldare il ceto bancario. Purtroppo, il mercato immobiliare del periodo (2014) non ha consentito di alienare il bene.




Durante l'attività imprenditoriale la Società aveva acquisito, sia presso i Fornitori che presso la Clientela, grande credibilità commerciale (tutti i Fornitori, sino all'insorgere della crisi, erano stati sempre puntualmente pagati) ed il marchio [REDACTED] era stato abbinato a professionalità e correttezza commerciale.

Tuttavia, come noto, a partire dal 2010 in poi una generalizzata crisi ha colpito il sistema economico portando ad una conseguente e graduale riduzione dei consumi e ad una proliferazione degli insoluti. L'attività commerciale della Società ne aveva quindi fortemente risentito subendo, negli ultimi anni di attività, una significativa flessione del fatturato (a fronte di un sostanziale ed obbligato mantenimento dei costi come infra evidenziato) ed una serie, sempre più cospicua, di insoluti con difficoltà di recupero del credito.

Si riporta, per chiarezza, il grafico di riferimento:

TOTALE	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
GENNAIO	547.709,13	580.110,30	634.776,07	536.345,78	445.378,51	503.170,28	489.519,98	441.309,98	425.698,37	296.228,00
FEBBRAIO	627.804,33	595.030,61	651.052,79	522.983,87	461.729,72	545.687,25	582.632,33	544.706,10	466.137,41	272.799,00
MARZO	638.432,72	641.792,50	665.466,93	527.869,10	563.437,87	599.666,09	609.178,92	616.876,84	502.403,48	286.227,00
APRILE	558.410,80	552.910,57	568.646,90	558.476,79	443.576,13	602.022,42	644.310,27	501.662,40	430.792,17	103.757,00
MAGGIO	692.123,96	725.341,82	811.125,53	631.055,71	590.517,87	577.487,95	709.719,47	633.008,00	463.841,00	
GIUGNO	691.271,61	692.283,11	677.918,74	599.154,83	640.031,38	795.203,00	704.116,85	614.086,60	494.070,43	
LUGLIO	705.886,98	810.483,03	807.744,93	799.395,42	716.653,49	922.260,13	887.148,34	739.866,55	539.565,29	
AGOSTO	476.202,89	578.459,30	493.920,56	404.416,00	463.912,00	448.132,39	532.280,02	378.919,38	294.419,28	
SETTEMBRE	767.233,83	683.844,18	720.097,95	708.934,03	700.734,93	831.454,13	728.791,08	617.565,65	541.297,27	
OTTOBRE	846.045,85	812.810,97	825.650,15	746.879,86	920.477,44	911.401,26	774.689,01	809.374,18	561.468,23	
NOVEMBRE	761.989,16	789.446,37	734.897,42	713.409,16	754.525,41	759.617,21	800.145,70	611.515,64	446.387,01	
DICEMBRE	634.393,37	598.805,24	651.851,02	685.715,75	793.058,21	784.542,34	722.568,62	483.312,19	418.328,43	
TOTALE ANNO	7.947.504,63	8.061.318,00	8.243.148,99	7.434.636,30	7.494.032,96	8.280.644,45	8.185.100,59	6.992.203,51	5.584.408,37	959.011,00



Pertanto, al fine di mantenere la continuità aziendale e di tutelare il personale dipendente, la società aveva concluso con una società del settore [REDACTED] un contratto di affitto di ramo d'azienda decorrente dal 14/04/2014 e quindi tentato di gestire al meglio i rapporti di debito/credito non ceduti.

La Società, inoltre, aveva dato avvio ad una procedura concordataria ex artt. 160 ss. e 186 l.f. per poi propendere, per trasparenza e correttezza, per la proposizione di una istanza di fallimento in proprio a tutela del patrimonio aziendale e dell'intero ceto creditorio.

In tale sede, tutti i soci avevano posto a disposizione i propri patrimoni personali come da perizie che si producono.



La Procedura è stata radicata presso il [REDACTED], e la stessa, come già detto, a fronte di acclamate mancanze dei Consulenti fiscali-tributari e del Collegio sindacale a cui avevano fatto affidamento gli organi amministrativi, ha dato origine ad un procedimento penale rubricato al n. [REDACTED] che, per quanto attiene al Sig. Alessio Ferraris e data la rispettiva posizione del tutto marginale e passiva, si è concluso grazie alle facoltà di cui agli artt. 444 ss. c.p. con sentenza [REDACTED]

Il Sig. Ferraris, infatti e come anche riconosciuto dal Curatore nella relazione ex art. 33 L.F., non si è mai occupato dell'amministrazione e gestione della società; lo stesso vantava una partecipazione di assoluta minoranza occupandosi, quale dipendente, esclusivamente di aspetti operativo-logistici e commerciali (doc. 27)

A riprova, anche durante il tentato affitto di ramo d'azienda, lo stesso è stato mero collaboratore dell'affittuaria [REDACTED]

Le attuali difficoltà economiche del ricorrente, pertanto, derivano esclusivamente dalle garanzie personali al tempo prestate in favore del ceto bancario a tutela dell'attività sociale e della continuità della stessa nonché dei rapporti di lavoro con la stessa in essere e dell'indotto.

1.2 L'attuale situazione.

A seguito dell'interruzione dell'attività sociale, l'esponente ha cercato di mantenersi instaurando collaborazioni nel settore della climatizzazione e del trattamento delle acque. Tali rapporti hanno tuttavia sempre avuto durata annuale e precaria.

Solo di recente è stata riconosciuta una certa stabilità (contratto triennale) che permette quindi di poter garantire al ceto creditorio una seppur minima utilità (**doc. 34 e doc. 35**).

Inoltre, il recente avvio di azioni esecutive individuali sull'unico immobile di proprietà derivanti dalle garanzie prestate e l'impossibilità di poter far fronte alle pretese creditorie, rendono opportuno e doveroso l'avvio della presente azione a tutela dell'intero ceto creditorio.

Il Sig. Ferraris non ha figli e convive con la propria Compagna, [REDACTED] con cui condivide le spese di vita (**doc. 7**).

2. L'attivo realizzabile

Richiamando quanto alla documentazione allegata, si precisa brevemente quanto segue.

2.1 Beni mobili e rapporti assicurativi-bancari (docc. 41, 44, 44-bis, 45, 45-bis, 46, 46-bis e 47).

Il Ricorrente non è proprietario di beni mobili di particolare pregio.

Lo stesso è titolare dei seguenti conti correnti e rapporti:

1) c/c presso [REDACTED] con saldo positivo al 30.06.2022 pari ad [REDACTED]. Tale c/c è utilizzato per l'accredito dei compensi e per le esigenze di vita del Ricorrente nonché per le ricariche della carta prepagata di cui infra.



2) c/c presso [REDACTED] con saldo positivo al 31.03.2021 pari ad € [REDACTED]. Il suddetto c/c è stato solo utilizzato per l'accredito dei canoni di locazione dell'immobile di proprietà sito in Asti, Via Ecclesia, e per il conseguente pagamento del mutuo acceso per acquistare lo stesso immobile.

3) carta prepagata n. [REDACTED] utilizzata per le comuni esigenze di vita e per le spese di viaggio da affrontarsi in ragione della collaborazione coordinata e continuativa da tempo instaurata con [REDACTED] e a tutt'oggi in essere.

4) Fondo pensione presso [REDACTED] portante saldo di € [REDACTED]

5) Contratto assicurazione vita [REDACTED] al 09.02.2022.

2.2 Beni mobili registrati.

Il Sig. Ferraris è proprietario del motoveicolo BMW GS 1100 – anno 1998 (**doc. 17 – 48bis**).

Tale bene, ritenuto inizialmente di poco valore, a seguito di confronto con il Gestore della crisi nominato sembrerebbe poter essere valorizzato circa € 2.500,00/5.000,00 e, pertanto, è da considerarsi a completa disposizione della procedura.

2.3 Beni Immobili e procedure esecutive pendenti.

Il Ricorrente è proprietario per la quota di 1/1 dei seguenti beni (**doc. 16**):

1) Quota 1/1 immobile sito in Asti, Via Ecclesia 12 (F. 76, Part. 1761, Sub 15, Cat. A/2)

2) Quota 1/1 immobile sito in Asti, Via Ecclesia 12 (F. 76, Part. 1761, Sub 31, Cat. C/6)

L'immobile de quo, appartamento di tre locali e sevizi, di metri quadrati 65, con annessa cantina ed autorimessa, è stato acquistato dal sig. Ferraris in data 22.01.20212 con atto Rogito dott. Giorgio Gili, Notaio in Asti (rep. [REDACTED]).

La creditrice [REDACTED] ha intrapreso ai danni dello stesso un'esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Asti, rubricata al n. di [REDACTED], con la quale ha provveduto al pignoramento dell'immobile in parola. Nel corso della procedura espropriativa, il G.E., dott. [REDACTED] ha incaricato l'arch. [REDACTED], con studio in [REDACTED] alla redazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio. Il professionista incaricato ha provveduto al deposito dell'elaborato in data 24.12.2021 attribuendo una stima all'intero compendio pignorato di € 76.000,00 (doc.13). Il Gestore nominato ha ritenuto di far propria la quantificazione (**docc. 10, 11, 12 e 13**).

Sul medesimo gravano i seguenti pregiudizi:

- ipoteca volontaria [REDACTED] del [REDACTED] Favore: [REDACTED] con sede in [REDACTED]. con sede in [REDACTED] di cui [REDACTED] di capitale, derivante da concessione a garanzia di mutuo condizionato; durata 29



- anni 6 mesi, come da atto notarile pubblico a Rogito Mariano Luciano, Notaio in Alessandria, in data 17/06/2008 rep 136729/18197. A margine della presente: a) annotazione di frazionamento in quota, come da atto notarile pubblico a rogito Gili Giorgio, Notaio in Asti (AT) , in data 23/05/2011 rep 38046/16370 annotata il [REDACTED] di formalità b) lotto n. 15 fg 76 part 1761 sub 15 somma frazionata [REDACTED] Somma capitale [REDACTED] c) Lotto n. 31 fg 76 part 1761 sub 31 somma frazionata [REDACTED] somma capitale [REDACTED] d) ipoteca volontaria n. [REDACTED] del [REDACTED]
- - ipoteca giudiziale n. [REDACTED] de [REDACTED] Favore: I [REDACTED] con sede in Torino Contro: [REDACTED] il [REDACTED], F [REDACTED] o nato a [REDACTED] [REDACTED] di capitale derivante da decreto ingiuntivo, Pubblico Ufficiale: Tribunale di Asti (AT) in data 02/11/2015 rep. 1743
 - - ipoteca giudiziale n. [REDACTED] del [REDACTED] Favore: [REDACTED] con sede in Asti Contro: [REDACTED], Ferraris Alessio nato a Asti (AT) il 29/04/1970, [REDACTED] [REDACTED] di capitale, derivante da decreto ingiuntivo, Pubblico Ufficiale: Tribunale di Asti (AT) in data 09/10/2015 rep. 1655
 - - pignoramento Immobiliare n. [REDACTED] del [REDACTED] Favore: I [REDACTED] con sede in Torino Contro: Ferraris Alessio nato a Asti (AT) il 29/04/1970, Ufficio Giudiziario di Asti in data 24/10/2020 rep. 2456

2.4 Retribuzioni, pensioni, indennità ed altre entrate periodiche.

Il Ricorrente collabora da alcuni anni con la Società [REDACTED]. Di recente è stata con la stessa formalizzata una collaborazione di più ampio periodo che garantisce maggiori sicurezze e possibilità di poter garantire al ceto creditorio una seppur minima disponibilità economica. Le entrate nette a titolo di corrispettivo ammontano a circa [REDACTED] con la possibilità di porre a disposizione della procedura, dedotto quanto necessario per il proprio mantenimento (doc. 34, 35, 50).

3. La situazione debitoria

Richiamando quanto alla documentazione allegata, si precisa brevemente quanto segue (**docc. da 18 a 23 e 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43**).

Come in narrativa esposto, la principale fonte di debito deriva dalle garanzie personali al tempo prestate in favore dell'ormai cessata attività di famiglia che si possono così riassumere:



[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

L'originario mutuo ipotecario acceso presso [REDACTED] per l'acquisto dell'immobile di proprietà sito in [REDACTED], per complessivi € [REDACTED] 5 era stato saldato fino al 31.12.2020 con un residuo dovuto pari ad [REDACTED]. La rata annuale, suddivisa in due scadenze, ammontava ad € [REDACTED] ed era appoggiata sul c/c acceso presso [REDACTED] ove veniva fatto convergere il canone di affitto in quanto l'immobile, al tempo, era concesso in locazione a terzi.

Sussistono inoltre le seguenti posizioni debitorie:

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Il passivo complessivo ammonta a circa [REDACTED] 5 oltre oneri collegati e connessi alla presente procedura.

4. Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

Il Sig. Ferraris risiede ad oggi in un immobile sito in Asti e condotto in locazione insieme alla compagna, [REDACTED] ale, con cui condivide al 50% le spese (**docc. 48 e 48bis**).

Descrizione	Importo <u>mensile</u> indicativo	Totale <u>annuo</u> indicativo
ATTIVO periodico (importi in €)		
[REDACTED]	[REDACTED] —	[REDACTED]
Altro	0,00	0,00
TOTALE lordo indicativo	[REDACTED]	[REDACTED]

¹ Originariamente Banca Monte dei Paschi di Siena.

² Originariamente Banca d'Alba.

³ Originariamente Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.

⁴ Originariamente BPM s.p.a.

⁵ L'amministratore, con precisazione del credito del 30.06.22, successiva quindi all'attestazione, ha precisato che il debito ad oggi ammonta ad € 3.643,16.



PASSIVO periodico (importi in €)		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 0
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Purtroppo, il diverso immobile in proprietà oggetto di esecuzione è fonte di spese che, in corso di procedura e fino alla relativa alienazione, dovranno essere sostenute intaccando le disponibilità economiche del Ricorrente. Tali spese, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, potranno essere saldate



direttamente dal Ricorrente oppure dalla Procedura tramite le somme che, mensilmente e secondo gli importi di cui infra, il Ricorrente potrà porre a disposizione.

Il nucleo familiare, come da prospetto in allagato, deve infatti sostenere spese minime mensili per circa [REDACTED] di competenza del ricorrente.

All'esito dell'alienazione dell'immobile, tuttavia, vi potrà essere la messa a disposizione della procedura di tutta l'eccedenza pari a circa [REDACTED]

* * *

Pertanto, l'attivo ad oggi realizzabile dalla presente procedura ammonta a [REDACTED] pari al valore degli immobili di proprietà del sig. Ferraris Alessio, [REDACTED] circa, pari al valore del bene mobile registrato in proprietà, e circa [REDACTED] parametrati sulla durata quadriennale del procedimento, di cui alla quota parte del corrispettivo percepito che il Ricorrente pone a disposizione della procedura di liquidazione come sopra meglio indicato.

5. Considerazioni conclusive.

La presente procedura soggiace ancora la disciplina di cui alla l. 03/2012 e, pertanto, non comporta l'esdebitazione automatica del Sig. Ferraris che potrà viceversa essere richiesta solo al termine dei quattro anni e concessa, previo parere positivo del Liquidatore, solo a seguito dell'attenta analisi delle condotte, passate e future, tenute dal Ricorrente.

La posizione di sovraindebitamento dell'Esponente deriva sostanzialmente dalla partecipazione dello stesso all'attività della [REDACTED] quale socio di minoranza, ed alle garanzie personali al tempo prestate in favore della stessa società.

Lo stesso, così come gli altri soci, aveva al tempo garantito in buona fede la continuità dell'attività sociale in quanto la stessa aveva le ragionevoli potenzialità per poter far fronte ai debiti contratti vantando anche un rilevante patrimonio immobiliare, diretto ed indiretto. La continuità dell'azienda ha inoltre garantito anche i dipendenti in forza (al tempo circa trenta) e tutto l'indotto.

Non vi è mai stata malafede o imprudenza dello stesso e degli altri soci-garanti in quanto, al tempo, vi erano i presupposti per poter ragionevolmente far fronte alle obbligazioni assunte.

Il Ricorrente, inoltre, come accertato dagli Organi di procedura, non gestiva neppure tale Società occupandosi, viceversa e quale dipendente, solo di aspetti pratico-commerciali.

Anche ai fini della richiesta di esdebitazione che si presenterà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura e che lo stesso ha viceversa sempre collaborato per tutto quanto possibile ponendo, da ora innanzi, tutto il proprio patrimonio ed ogni utilità futura a disposizione della Procedura.



La liquidazione del patrimonio del ricorrente è pertanto la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che meglio è in grado di soddisfare il ceto creditorio in quanto il reddito del ricorrente, anche se esiguo, può oggi garantire una minima utilità per la procedura ed il bene immobile oggetto di pignoramento, al netto delle garanzie ipotecarie, può anch'esso generare un utile da dividersi in termini concorsuali e, quindi, di *par conditio creditorum*.

Tutto ciò premesso, il Ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, dichiara di voler cedere alla massa creditoria tutti i propri beni come in narrativa ed in allegato meglio descritti nonché, ai sensi dell'art. 14-undecies, eventuali beni e crediti che sopravverranno nel corso della procedura e, a tal riguardo, rispettosamente propone

R I C O R S O

All'Ill.mo Tribunale di Asti, affinché, previ gli accertamenti ed adempimenti di rito, Voglia

1. disporre, immediatamente ed in via cautelare, la sospensione delle azioni esecutive pendenti compresa l'esecuzione immobiliare [REDACTED] pendente innanzi al Tribunale di [REDACTED], Dr. [REDACTED];
2. dichiarare aperta, ex art. 14-ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, la procedura di liquidazione dei beni del ricorrente;
3. nominare liquidatore l'Avv. Gabriele Viassone del Foro di Asti, già nominato gestore della crisi da sovraindebitamento;
4. disporre che la presente procedura rimanga aperta a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 14 *quinquies*, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, anche ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
5. ordinare al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. disporre che sino alla definitività del provvedimento di chiusura ex art. 14-*novies*, comma 5, L. n. 3/2012 non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14-ter L. n. 3/2012;
7. attribuire alla massa patrimoniale tutti i beni, anche futuri, e tutti i redditi e tutte le rendite del ricorrente e comunque ogni altra sua utilità presente o sopravvenuta nel corso della liquidazione e comunque nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione;



8. come da paragrafo n. 4 di cui in narrativa, escludere dalla liquidazione dell'attivo - ai sensi dal comma 6, lettera b) dell'art. 14-ter L. n. 3/2012 e, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal debitore e della sua situazione familiare - una quota dello stipendio/compenso percepito dal debitore pari alla somma mensile di euro [REDACTED] fino all'alienazione dell'immobile in proprietà e, in seguito, pari alla somma mensile di [REDACTED] o, in ogni caso, diversa somma ritenuta dall'ill.mo Tribunale adito con impegno di rendiconto periodico al nominando Liquidatore a cui verrà fornita immediata informativa in caso di mutamento della situazione economica attuale. Ogni eccedenza rispetto a quanto escluso dall'ill.mo Tribunale verrà posta a disposizione della Procedura.
9. escludere, ai sensi dal comma 6, lettera b) dell'art. 14-ter L. n. 3/2012, dalla liquidazione dell'attivo i beni mobili personali presenti nell'abitazione non avendo valore significativo;
10. disporre che il debitore provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti percepiti e l'importo eventualmente escluso come sopra determinato, con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;
11. disporre che il liquidatore trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi, anche successivamente pervenuti od individuati;
12. ordinare al liquidatore, salvo esclusioni di cui sopra, la trascrizione del decreto per tutti i beni mobili registrati presenti o pervenuti nel patrimonio del debitore;
13. disporre il deposito di tutte le somme su un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. con emissione di mandati e supervisione/gestione del nominando Liquidatore;
14. pronunciare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per il buon esito della procedura.

Si producono i seguenti documenti:

- All. A1) Passivo_Elenco dei creditori con dettaglio somme;
- All. A2) Attivo_Elenco beni e redditi;
- All. B) Dichiarazione assenza disposizioni negli ultimi cinque anni;
- All. C) Ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- All. D) Spese necessarie al mantenimento del nucleo e dettaglio;
- All. E) Certificato di residenza e stato di famiglia;
- All. F) Relazione particolareggiata ex art. 14-ter L. 03/2012.



Elenco documenti:

da 1 a 43 Documenti allegati alla relazione particolareggiata (da 1 a 43)

44 Estratto c/c [REDACTED]

45 Estratto c/c [REDACTED]

46 Estratto Carta Prepagata

47 Fondo pensione [REDACTED]

48 Oneri abitazione

49 Aggiornamento spese condominiali (Condominio [REDACTED])

50 Cedolini [REDACTED] e dichiarazione relativa alle trasferte

51 Ricorso del 04.07.2022

52 Decreto del 06.07.2022

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o di integrare la documentazione prodotta a richiesta dell'ill.mo Tribunale adito.

Con osservanza.

Asti, 14.07.2022

Avv. Stefano Ascione

